

ISTITUTO COMPRENSIVO ILARIA ALPI – GINO STRADA



Via Edoardo Brizio n. 10 - 12042 Bra (CN) Tel. 0172 422904

PEO: cnic863002@istruzione.it

PEC: cnic863002@pec.istruzione.it

Sito web: <http://istitutocomprensivobra2.it/>

C. M.: CNIC863002 C. F.: 90054260048 C.U.: UFFK7F

La sicurezza nella scuola

INFORMAZIONI AI LAVORATORI

ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. art. 36 e s.m.i.

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Opuscolo informativo per il Personale della scuola

A.S. 2024/2025

Rev. 00-2021

Sommario

1	PREMESSA.....	4
2	NORMATIVA.....	5
2.1	D.lgs. 81/08 e s.m.i.: Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	5
2.2	Accordo Stato-Regioni in materia di formazione dei lavoratori.....	5
3	ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP).....	5
3.1	Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico).....	5
3.2	Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)	7
3.3	Addetti al Servizio di Prevenzione e di Protezione (ASPP).....	8
3.4	Il preposto.....	8
3.5	Addetti alla Prevenzione Incendi ed Evacuazione	9
3.6	Addetti al Primo Soccorso.....	9
3.7	Medico Competente (M.C)	10
3.8	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	10
3.9	Lavoratori.....	11
4	I RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.....	12
5	I RISCHI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE.....	12
5.1	Laboratori	13
5.2	Educazione Fisica	13
6	RISCHIO INCENDIO.....	13
6.1	Sviluppo di un incendio.....	13
6.2	Le Sostanze Estinguenti.....	15
6.3	Prevenzione del Rischio Incendio.....	16
7	RISCHIO ELETTRICO.....	17
8	RISCHIO CHIMICO	18
9	USO DEI VIDEOTERMINALI	19
10	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	21
11	USO DELLE SCALE PORTATILI	22
	NORME ED INDICAZIONI COMPORTAMENTALI.....	23
12	LA GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	23
12.1	Principi Generali.....	23
12.2	Il Segnale di Evacuazione	25

12.2.1	In caso di incendio.....	25
12.2.2	In caso di terremoto	25
12.2.3	Gli alunni	26
12.2.4	Gli insegnanti.....	26
12.2.5	I collaboratori scolastici	27
12.3	DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INFORTUNIO O DI	27
	PRIMO SOCCORSO	27
12.3.1	Numeri telefonici di emergenza	28
12.3.2	In caso di infortunio o improvviso malore nei locali scolastici, nelle aule, nei laboratori o in palestra	28
12.3.3	Responsabilità del personale scolastico	29
12.3.4	Principali compiti dell'Addetto al primo soccorso.....	29
12.3.5	Presidio di primo soccorso (punto 5 dell'allegato IV del d.lgs. 81/08)	30
13	UTILIZZO DI ATTREZZATURE	31
14	SERVIZIO DI SEGNALAZIONE	32

INDICAZIONI GENERALI

1 PREMESSA

La scuola, comunemente considerata un “posto sicuro”, può presentare, come qualsiasi ambiente, fonti di rischio per la sicurezza e la salute. La peculiarità dell’ambiente scuola implica che il personale docente sia allo stesso tempo lavoratore e quindi destinatario dei provvedimenti di prevenzione e protezione stabiliti dal D.Lgs. 81/08, per tutti i lavoratori.

In alcuni casi, durante l’espletamento delle proprie mansioni, il docente può assumere anche il ruolo di preposto, cioè specificamente responsabile nei confronti di altri, della gestione di determinate procedure di controllo, verifica e di sicurezza.

Agli effetti delle disposizioni sulla sicurezza, lo studente è “lavoratore” in senso proprio solo quando utilizza un laboratorio. La tutela della sicurezza e della salute viene comunque estesa a ogni momento della vita scolastica e a tutti coloro che operano all’interno della scuola, indipendente dal ruolo che svolgono.

Il nostro istituto annualmente predispone e aggiorna un Documento di Valutazione dei Rischi e di individuazione delle misure di prevenzione e protezione, definisce il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e redige il piano di evacuazione per fronteggiare le situazioni di emergenza.

L’efficacia della prevenzione dipende sicuramente dalle strutture, dalle macchine e dagli impianti, che devono essere conformi alle normative vigenti, ma la sicurezza si realizza soprattutto se il Dirigente Scolastico, Docenti, Alunni, Personale ATA sono adeguatamente formati ed informati per affrontare i rischi, con comportamenti corretti e con idonee misure di prevenzione.

Il presente opuscolo ha lo scopo di fornire una prima informazione omogenea ai lavoratori, indicando una serie di misure da seguire, per fronteggiare i principali rischi di carattere generale riscontrabili anche in ambiente scolastico.

L’utente è tenuto a conoscerne i contenuti ed a osservare scrupolosamente comportamenti congruenti.

Il presente opuscolo esamina, inoltre, una serie di situazioni di rischio specifiche dell’ambiente scuola (rischi derivanti da comportamenti) e presenta in modo sintetico il modo in cui vengono organizzate le misure di prevenzione.

2 NORMATIVA

2.1 D.lgs. 81/08 e s.m.i.: Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Decreto legislativo n° 81 del 9 aprile 2008, ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (anche la vecchia 626/94), succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, al fine di adeguare il corpus normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.

L'art. 37 del suddetto decreto, al comma 1, impone al Datore di Lavoro l'obbligo di assicurare, a tutti i lavoratori una adeguata, FORMAZIONE in materia di salute e sicurezza.

I lavoratori, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08, hanno quindi, il diritto di ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. Tale diritto costituisce anche un obbligo per gli stessi lavoratori (art. 20).

2.2 Accordo Stato-Regioni in materia di formazione dei lavoratori

Il comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Accordo Stato-Regioni) entrato in vigore l'11 gennaio 2012.

Nel caso specifico della scuola, che rientra tra le attività classificate a "Rischio MEDIO", il suddetto accordo sancisce L'OBBLIGO di garantire, a tutto il personale, corsi di formazione della durata di 12 ore, suddivisi in 4 ore di Formazione Generale ed 8 ore di Formazione Specifica per mansione, ed assicurare un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore. Per i lavoratori individuati come preposti è prevista obbligatoriamente una Formazione Particolare Aggiuntiva della durata di 8 ore.

3 ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

Uno degli obbiettivi più importanti del decreto è quello di favorire, in ogni scuola, la creazione di una struttura organizzativa che coinvolga attivamente una molteplicità di soggetti, che operando in modo congiunto, diano origine ad un vero e proprio Sistema di Prevenzione e Protezione.

Le funzioni ed i compiti delle figure che fanno parte di questo sistema, sono di seguito elencate.

3.1 Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico)

Il D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro, individuato nel Dirigente Scolastico, l'organizzazione di un sistema di gestione permanente della sicurezza, con l'obiettivo primario della riduzione dei fattori di rischio esistenti.

L'art. 17 del D.Lgs. 81/08 illustra gli obblighi, **non delegabili**, dal datore di lavoro, che sono:

- la Costituzione di un Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.), e conseguente nomina del responsabile (R.S.P.P.);

- la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento previsto (**Documento di Valutazione dei Rischi - DVR**).

I compiti del Datore di Lavoro, ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, sono:

- nominare, ove necessario almeno un Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.);
- nominare il Medico Competente (M.C.) per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- designare gli addetti alla gestione delle emergenze, individuando i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso;
- valutare tutti i rischi, individuando le misure di prevenzione e protezione idonee ad eliminarli o ridurli, le procedure da mettere in atto per realizzare tali misure ed i ruoli o le persone che devono provvedere a realizzare queste procedure;
- contribuire alla valutazione dei rischi dovuti all'interferenza delle attività scolastiche con quelle delle ditte esterne, chiamate a svolgere un lavoro in appalto interno della scuola;
- organizzare e gestire le situazioni di emergenza;
- effettuare almeno una riunione annuale di prevenzione e protezione (riunione periodica);
- informare, formare ed addestrare tutti i lavoratori, gli allievi equiparati, i preposti e i dirigenti rispetto alle problematiche della salute della sicurezza all'interno dell'istituto scolastico;
- assicurare la formazione e l'aggiornamento delle figure interne preposte alla sicurezza e all'emergenza (RSPP, ASPP, e figure sensibili), nonché del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché, soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento, accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione;
- collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza, e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso, e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività e al numero delle persone presenti;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi, e che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilare affinché, i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

3.2 Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, quale struttura di supporto al datore di lavoro per la gestione del sistema sicurezza, è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni e esterni all'istituto, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi.

Esso è istituito dal datore di lavoro che nomina il responsabile del servizio, R.S.P.P., che ha il compito di coordinamento, guida, supporto ed indirizzo delle attività di prevenzione. Il datore di lavoro nomina anche gli addetti al servizio qualora sia necessario (ad esempio per istituti scolastici con più plessi).

I compiti principali del servizio di prevenzione e protezione sono:

- individuare i fattori di rischio;
- effettuare la valutazione dei rischi;
- individuare ed elaborare le misure e procedure di sicurezza;

- elaborare le misure di prevenzione e protezione;
- preparare i programmi di formazione ed informazione;
- fornire ai lavoratori le informazioni su:
 - rischi per la sicurezza e per la salute connessi alle attività dell'istituto in generale;
 - misure e attività di protezione e prevenzione adottate; o rischi specifici cui ogni lavoratore è esposto;
 - normative di sicurezza e disposizioni in materia;
 - pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
 - procedure riguardanti il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori.

3.3 Addetti al Servizio di Prevenzione e di Protezione (ASPP)

Il Dirigente Scolastico, sentito il RLS, se necessario, a supporto del RSPP, designa gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.), tenendo conto delle dimensioni della scuola e della struttura dell'edificio.

I lavoratori designati devono ricevere un'adeguata formazione per svolgere i loro compiti e non possono rifiutare, se non per giustificato motivo. Ogni Addetto S.P.P., collabora strettamente con il Responsabile del S.P.P. e con il Dirigente Scolastico, svolgendo un'attività permanente di controllo e monitoraggio, finalizzato al mantenimento del livello di sicurezza acquisito, come descritto nel Documento di Sicurezza vigente.

In tal senso:

- effettua sopralluoghi nei luoghi di lavoro;
- verifica sul campo, la persistenza e l'efficacia delle misure preventive e protettive, dei sistemi di controllo relativi, delle procedure di sicurezza;
- fornisce l'informativa sui rischi e sulle misure di prevenzione adottate o da adottare;
- propone i programmi di informazione e formazione;
- partecipa alle consultazioni in occasione della riunione periodica di prevenzione.

3.4 Il preposto

Il preposto, è il capo-squadra, capo-reparto, responsabile di plesso, ecc.

È il lavoratore che, in posizione gerarchicamente subordinata rispetto al dirigente, ha compiti di sorveglianza e di controllo diretto dell'attività dei lavoratori. La vigilanza esercitata dal preposto riguarda essenzialmente gli sviluppi esecutivi dell'opera, la realizzazione cioè del programma di lavoro, così come è stato elaborato dai suoi superiori gerarchici, sulla base di criteri di massima, con i mezzi, le attrezzature e i presidi di sicurezza esistenti.

Il preposto non ha il compito di adottare le necessarie misure di prevenzione, ma di fare osservare quelle che sono state disposte da altri (datori di lavoro e dirigenti).

Ha il compito di controllare che il comportamento dei lavoratori, a causa di imprudenza o negligenza, possa provocare danni a sé o ad altri.

Nella scuola il preposto viene identificato nel Responsabile di Plesso.

3.5 Addetti alla Prevenzione Incendi ed Evacuazione

Il compito degli addetti al Servizio di Prevenzione Incendi è quello di collaborare col Dirigente Scolastico, soprattutto per:

- vigilare costantemente affinché vengano rispettate le disposizioni interne relative alla prevenzione degli incendi;
- sensibilizzare i lavoratori e gli allievi alla prevenzione degli incendi;
- vigilare affinché le vie di fuga predisposte nel Piano di Evacuazione, in caso di emergenza, vengano mantenute costantemente sgombrere;
- conoscere i sistemi di prevenzione incendi (estintori, sistemi di allarme, uscite d'emergenza, ○ segnaletica di sicurezza ecc.), predisposti presso l'edificio scolastico;
- controllare la condizione degli estintori e degli altri mezzi di lotta antincendio, l'efficienza delle uscite di sicurezza e delle porte resistenti al fuoco, segnalando eventuali manomissioni o inefficienze;
- segnalare eventuali situazioni di pericolo d'incendio;
- attuare le procedure per l'attivazione del sistema di allarme e l'intervento dei VV.FF., nonché la segnalazione rapida della presenza di un incendio;
- mettere in opera, in caso di bisogno, i mezzi lotta antincendio disponibili, ed in particolare, gli estintori per il primo intervento contro i focolai d'incendio di modesta entità;
- partecipare alla elaborazione ed all'aggiornamento dei piani di emergenza.

3.6 Addetti al Primo Soccorso

In ogni plesso scolastico, deve essere presente una squadra di primo soccorso adeguatamente formata ed addestrata, in merito alle procedure stabilite dal piano di primo soccorso.

Gli addetti al primo soccorso devono:

- mantenere in efficienza i presidi medici (pacchetto di medicazione, cassetta di pronto soccorso); ○ aggiornare i numeri telefonici dei presidi sanitari esterni;
- intervenire, in caso di infortunio, anche allo scopo di evitare che all'infortunato vengano prestate azioni di soccorso non idonee.

In ogni plesso deve essere disponibile l'attrezzatura minima col materiale occorrente per il primo soccorso.

3.7 Medico Competente (M.C)

Il medico competente è nominato dal Dirigente Scolastico, qualora la valutazione dei rischi imponga la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ai rischi specifici.

3.8 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

L'introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, costituisce uno dei punti qualificanti della nuova concezione del sistema di gestione della sicurezza, basata sulla condivisione, da parte di tutti i lavoratori, degli obiettivi e dei mezzi per raggiungere la conformità dei luoghi di lavoro alle norme di sicurezza e di tutela della salute.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto o designato, secondo le situazioni, tra i dipendenti o le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Il D.S. prende atto della nomina, e, come previsto dal D.Lgs. 81/08, provvede alla sua formazione (se non è già stata effettuata con le modalità previste dall'art. 37 del suddetto D.Lgs), attraverso un corso di formazione obbligatorio di almeno 32 ore, erogato in convenzione con un organismo paritetico.

Per l'R.L.S. è previsto, inoltre, un aggiornamento periodico di almeno 8 ore all'anno.

RLS nella scuola, rappresenta formalmente solo il personale docente e non docente, non gli allievi, anche se in alcune attività questi sono equiparati ai lavoratori. Egli può farsi portavoce, tuttavia, anche dei problemi attinenti alla sicurezza degli studenti.

Attraverso la persona del R.L.S., i lavoratori intervengono attivamente, e non solo per controllare il rispetto della normativa di sicurezza, ma anche per avanzare proposte e suggerimenti.

Il rappresentante per la sicurezza:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero nell'unità produttiva;
- è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi ed alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione ed agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonei a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alla riunione periodica;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avverte il D.S. dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che, le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal D.S., e i mezzi impiegati per attuarle, non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

3.9 Lavoratori

La prevenzione infortuni e la tutela della salute richiedono la partecipazione di tutti, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti, per il raggiungimento degli obiettivi generali di sicurezza e la tutela della salute.

Gli studenti sono equiparati ai lavoratori nell'ambito delle attività svolte nei laboratori.

Il D.Lgs. 81/08 pone la partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro come elemento fondamentale.

Anche il lavoratore ha un ruolo attivo chiaramente delineato dall'art. 20 del D.Lgs. 81/08 col titolo **“Obblighi dei lavoratori”**:

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza, e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al D.S., ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal D.S., dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al D.S., al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f), per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente (se previsto).

4 I RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

I rischi negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle varie attività, possono essere divisi in tre categorie:

- rischi per la sicurezza o rischi di natura infortunistica
- rischi per la salute o rischi di natura igienico-ambientale
- rischi per la sicurezza e la salute o rischi trasversali

5 I RISCHI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

La normale attività didattica non comporta rischi particolari, tuttavia si possono individuare dei momenti particolari della giornata, dei lavori e delle esercitazioni che portano a possibili situazioni di rischio, in particolare:

- all'entrata e all'uscita degli allievi, all'intervallo, al cambio di ora, allo spostamento verso la palestra o verso i laboratori;
- durante le lezioni di educazione fisica;
- nelle attività laboratoriali;
- nell'uso dei videoterminali;
- per i collaboratori scolastici nell'uso di prodotti di pulizia e nella movimentazione di carichi;
- per il personale amministrativo nell'uso di stampanti e fotocopiatrici;
- per tutti rispetto al rischio incendio;
- per tutti il rischio elettrico;

Ci sono delle regole generali da rispettare:

- è obbligatorio attenersi alle disposizioni che regolano l'ingresso e l'uscita dall'edificio scolastico
- è obbligatorio osservare le disposizioni impartite attraverso la segnaletica di sicurezza o degli ordini scritti
- non accedere in luoghi in cui l'accesso è riservato
- è vietato fumare in tutti i locali interni dell'edificio scolastico e nel cortile
- è vietato usare le uscite di emergenza se non in caso di necessità
- nei corridoi, in cortile e nelle scale è vietato correre, spingersi, e compiere azioni o gesti che possono determinare situazioni di pericolo
- è vietato ingombrare i corridoi, le porte, le vie di esodo e le uscite di sicurezza
- è obbligatorio mantenere ordine e pulizia in tutti i locali della scuola
- le attività in laboratorio e in palestra devono essere svolte sotto la stretta sorveglianza degli insegnanti cui spetta il compito di indicare il corretto utilizzo di apparecchiature ed attrezzature e di responsabilizzare gli allievi sul rispetto delle regole (cfr. Regolamento all.2)
- è vietato poggiare lattine, bottigliette d'acqua o di altri liquidi su apparecchiature elettriche quali computer, televisori, videoregistratori, proiettori etc.
- avvertire in ogni caso l'insegnante al verificarsi di qualunque evento ritenuto pericoloso

5.1 Laboratori

È considerato laboratorio ogni locale (aula informatica, atelier creativo, aula di fisica, aula di scienze, biblioteca, laboratorio linguistico, aula audiovisivi ecc.) o area della scuola (azienda, serra, orti didattici) dove gli allievi svolgono attività diverse dalla normale o tradizionale attività di insegnamento, attraverso l'ausilio di attrezzature e sostanze.

Il rischio principale è che le varie attrezzature, gli strumenti, le sostanze chimiche vengano utilizzate in maniera errata o difforme dalle indicazioni dei costruttori o dalle indicazioni dei docenti ed assistenti di laboratorio. Può essere causa di rischio assumere un comportamento disattento che possa danneggiare gli altri nello svolgimento delle normali attività e l'inosservanza di norme comportamentali.

Gli allievi sono invitati a prendere visione delle norme di sicurezza affisse nei laboratori e ad osservare scrupolosamente le prescrizioni ed i divieti chiedendo ai docenti e/o agli assistenti tecnici eventuali chiarimenti.

Le esercitazioni dovranno essere svolte sotto la guida e la vigilanza dei docenti. I docenti, in collaborazione con il personale addetto, controlleranno le apparecchiature prima dell'uso ed illustreranno agli allievi i rischi specifici che possono derivarne; controlleranno l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di protezione collettiva e individuale, ne esigeranno l'uso da parte degli allievi e daranno istruzioni per una corretta esecuzione delle operazioni.

L'accesso ai laboratori è vietato al personale non addetto ed agli allievi non accompagnati dai docenti.

5.2 Educazione Fisica

Nello svolgimento delle attività sono presenti rischi specifici in relazione all'uso di attrezzi ed alle difficoltà dei vari esercizi. L'azione impropria non coordinata dinamicamente può comportare infortunio sull'attrezzo ovvero per urto contro il suolo per cadute in piano o contro parti fisse dell'impianto.

Gli insegnanti devono impartire tutte le istruzioni del caso controllando l'efficienza degli attrezzi. È sufficiente, ai fini della sicurezza, usare prudenza ed attenersi alle regole impartite dai docenti.

È opportuno, quindi, che i docenti:

- diano spiegazioni chiare e precise, con norme operative vincolanti, quando l'attività motoria comporta, per sua natura, particolari rischi;
- evitino di far eseguire esercizi o svolgere attività non confacenti alle reali ed attuali capacità degli allievi;
- controllino sempre l'efficienza degli attrezzi utilizzati.

6 RISCHIO INCENDIO

6.1 Sviluppo di un incendio

L'incendio può essere definito come una combustione sufficientemente rapida e non controllata, che si sviluppa senza limitazioni nello spazio e nel tempo, in un luogo non predisposto a contenerla.


Normalmente, per combustione s'intende la reazione chimica sufficientemente rapida di una sostanza combustibile con un comburente, accompagnata da sviluppo di calore, di fiamma, di gas di combustione, di fumo e di luce.

Il fenomeno della combustione però, avviene solo quando il combustibile ha raggiunto una certa temperatura, che è chiamata temperatura di accensione.

Affinché un incendio si verifichi è necessario, pertanto, che siano soddisfatte contemporaneamente tre condizioni:

- presenza del combustibile;
- presenza del comburente (in genere l'ossigeno dell'aria);
- temperatura minima non inferiore alla temperatura di accensione (Calore/Innesco).

É il cosiddetto "triangolo del fuoco".



Se viene a mancare anche una sola delle tre combinazioni, l'incendio si spegne. Ne consegue che, si hanno tre possibilità per la estinzione di un incendio:

- esaurimento del combustibile;
- mancanza di ossigeno;
- abbassamento della temperatura dell'intera massa del combustibile al di sotto di quella di accensione.

Classificazione dei Fuochi

		TIPO DI ESTINTORE	
	A Fuochi di materiali solidi, generalmente di natura organica	→ (Carta, legna, tessuti, carbone, pelli...)	→ POLVERE IDRICO SCHIUMA
	B Fuochi di liquidi o di solidi liquefatti	→ (Benzina, oli, vernice, resina, alcool, zolfo...)	→ POLVERE CO2 IDRICO SCHIUMA ALOGENATI
	C Fuochi di gas	→ (Idrogeno, metano, butano, propano, cloro...)	→ POLVERE
	D Fuochi di metalli	→ (Magnesio, potassio, litio, sodio, alluminio...)	→ POLVERE (specifica per fuochi in classe D)
	F Fuochi che interessano mezzi di cottura	→ (Oli e grassi animali e vegetali...)	→ SCHIUMA (specifica per fuochi in classe F)

6.2 Le Sostanze Estinguenti

Non tutte le sostanze estinguenti possono essere impiegate nei vari tipi di incendio dovuti alla combustione dei molteplici materiali suscettibili di accendersi. Come già accennato, l'estinzione dell'incendio si ottiene per raffreddamento, sottrazione del combustibile e soffocamento. Tali azioni possono essere ottenute singolarmente o contemporaneamente mediante l'uso delle sostanze estinguenti, che vanno scelte in funzione della natura del combustibile e delle dimensioni del fuoco.

Acqua

L'acqua è la sostanza estinguenta per antonomasia conseguentemente alla facilità con cui può essere reperita a basso costo. L'uso dell'acqua quale agente estinguenta è consigliato per incendi di combustibili solidi (detti di classe "A").

L'acqua, risultando un buon conduttore di energia elettrica non è impiegabile su impianti e apparecchiature in tensione (altrettanto la schiuma che è un agente estinguenta costituito da una soluzione in acqua di un liquido schiumogeno).

Polveri

Le polveri sono costituite da particelle solide finissime a base di bicarbonato di sodio, potassio, fosfati e sali organici. L'azione estinguenta delle polveri è prodotta dalla decomposizione delle stesse per effetto delle alte temperature raggiunte nell'incendio.

Le polveri sono adatte per fuochi di sostanze solide, liquide e gassose (classe A, B, e C).



Gas inerti

I gas inerti, utilizzati per la difesa dagli incendi di ambienti chiusi, sono generalmente l'anidride carbonica e, in minor misura, l'azoto. La loro presenza nell'aria riduce la concentrazione del comburente fino ad impedirne la combustione. L'anidride carbonica non risulta tossica per l'uomo ed è normalmente conservata come gas liquefatto sotto pressione.

Essa produce, differentemente dall'azoto, anche un'azione estinguente per raffreddamento.



6.3 Prevenzione del Rischio Incendio

Di seguito vengono riportate alcune prescrizioni atte a contenere il rischio di incendio:

- 1) evitare l'accumulo di materiali combustibili in prossimità di attrezzature e/o impianti che per loro natura tendono a far aumentare la temperatura;
- 2) è vietato l'uso di fornelli, stufe a gas, stufe elettriche e/o a Kerosene, apparecchi ad incandescenza in qualsiasi ambiente;
- 3) è vietato il deposito di sostanze infiammabili (alcool, benzina, bombole di gas, ecc.) in qualsiasi ambiente;
- 4) è severamente vietato fumare;
- 5) i fascicoli ed i materiali, custoditi all'interno di depositi o archivi, devono essere disposti su scaffalature e/o contenitori metallici, aventi altezza inferiore ad almeno 1 metro rispetto a quella del locale. Le scaffalature devono essere disposte in modo tale da lasciare totalmente libere ed accessibili le porte, finestre e qualsiasi altro vano in diretta comunicazione con le uscite. Non deve essere accatastato materiale al di sopra degli scaffali;
- 6) evitare di caricare eccessivamente un'unica presa dell'impianto elettrico, soprattutto con attrezzature che assorbono molta corrente;
- 7) evitare di utilizzare prolunghe e doppie prese, se non quando strettamente necessario e nel rispetto della normativa vigente in materia;
- 8) in caso di anomalie sull'impianto elettrico (corto circuito, avaria di apparecchiature, odore di gomma bruciata e presenza di fumo fuoriuscito da apparecchiature o prese, fili scoperti ecc.) chiedere l'intervento di personale specializzato;
- 9) spegnere le macchine e gli apparati elettrici al termine dell'orario di lavoro;
- 10) è vietato il parcheggio di autovetture o automezzi in posizione tale da ostacolare l'ingresso nel cortile dell'istituto di eventuali mezzi di soccorso.

In caso di incendio si possono verificare due situazioni:

1. **Focolaio di modeste dimensioni aggredibile con semplice uso di estintore.** In tal caso il personale preposto interviene direttamente sul focolaio. Può scattare o meno il segnale acustico d'allarme procedendo all'evacuazione dell'edificio intero. Andranno comunque avvisati i VV.FF.
2. **Focolaio di rilevanti dimensioni.**

In tal caso è necessario lanciare il segnale di evacuazione e avvisare i VV.FF.

Altre categorie di rischio negli ambienti di lavoro riguardano:

- **videoterminali**
- **rischio elettrico**
- **sostanze pericolose**

7 RISCHIO ELETTRICO

Gli infortuni dovuti a cause elettriche negli ambienti di vita e di lavoro costituiscono ancora oggi un fenomeno piuttosto rilevante.

La pericolosità di un'anomala circolazione di corrente elettrica è dovuta fondamentalmente:

- Alla possibilità di innescare incendi;
- Alle conseguenze derivanti dalla circolazione di corrente nel corpo umano, a causa del contatto fisico tra persona e parti sotto tensione elettrica (elettrocuzione detta anche folgorazione).

Gli incendi possono essere innescati da eccessivo riscaldamento a causa di un corto circuito o di un sovraccarico, entrambi non interrotti tempestivamente.

Il corto circuito rappresenta una condizione di guasto che può comportare il raggiungimento di temperature molto elevate nei circuiti e il formarsi di archi elettrici.

Il sovraccarico è una condizione anomala di funzionamento, in conseguenza del quale i circuiti elettrici sono percorsi da una corrente superiore rispetto a quella per la quale sono stati correttamente dimensionati.

Entrambe le situazioni sopradescritte, specialmente in ambienti con forte presenza di materiali combustibili, possono costituire causa di incendio.

È pertanto necessario prevedere in fase di progettazione dell'impianto elettrico, idonei dispositivi per l'eliminazione tempestiva dei cortocircuiti e dei sovraccarichi (interruttori automatici magnetotermici).


Una persona può essere attraversata da corrente elettrica a seguito di un contatto diretto o indiretto. Il contatto diretto è il contatto tra la persona e parti di impianto elettrico o di utilizzatore elettrico che sono in tensione in condizioni di ordinario funzionamento. Il contatto indiretto è il contatto tra la persona e parti conduttrici di impianto elettrico o di utilizzatore elettrico che non sono ordinariamente in tensione, ma vanno in tensione a causa di un guasto.

PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO

Il Dirigente Scolastico deve assicurare, con la partecipazione attiva e consapevole di ciascuno, il perfetto funzionamento dell'impianto elettrico; il personale deve comunque utilizzare tutte le precauzioni necessarie tra le quali si esemplificano le seguenti:

- Verificare, prima di effettuare il collegamento, le condizioni generali dell'apparecchiatura (integrità della carcassa, assenza di possibilità di contatti diretti con conduttori scoperti, cavo elettrico di alimentazione non deteriorato);
- Non collegare spine non compatibili con le prese installate; ad esempio, collegando una spina "siemens", con presa di terra laterale, ad una presa standard, con polo di terra centrale, si danneggia la presa e viene a mancare il collegamento a terra dell'apparato.
- Non lasciare mai i portalampane privi di lampada per evitare il rischio di contatti con parti in tensione; ○ Evitare di caricare eccessivamente un'unica presa dell'impianto elettrico, soprattutto con attrezzature che assorbono molta corrente;

- Evitare di utilizzare prolunghe e prese multiple se non quando strettamente necessario e nel rispetto della normativa vigente in materia;
- In caso di anomalie sull'impianto elettrico (corto circuito, avaria di apparecchiature, odore di gomma bruciata e presenza di fumo fuoriuscito da apparecchiature o prese, fili scoperti, prese distaccate dal muro, lampade esaurite, ecc.) chiedere l'intervento di personale specializzato;
- Spegnerle le macchine e gli apparati elettrici al termine dell'orario di lavoro;
- Nel togliere la spina delle apparecchiature, non tirare il cavo di alimentazione ma agire direttamente sulla spina con le opportune cautele;
- Non toccare eventuali fili elettrici scoperti;
- Non utilizzare acqua per spegnere incendi di apparecchiature sotto tensione, quadri elettrici o parti dell'impianto elettrico.
- Non manomettere o modificare parti di un impianto elettrico o di macchine collegate ad esso (se si notano dei fatti anomali si avvisi subito e sospendere l'operazione). In particolare si segnalino interruttori o scatole di derivazione danneggiate.
- Durante l'esecuzione di operazioni quali la pulizia di lampadari, la sostituzione di lampadine, ecc. non basta spegnere l'interruttore della corrente, ma bisogna disattivare l'intero impianto elettrico.
 - Rivolgersi a personale competente quando si riscontrano anomalie quali: fiamme o scintille nell'immettere o togliere le prese nelle spine od anche il surriscaldamento della presa. In questi casi sospendere subito l'uso sia dell'apparecchio che della presa in questione.
- Non utilizzare apparecchi con fili elettrici, anche parzialmente, scoperti o spine di fortuna; utilizzare solo prese perfettamente funzionanti.
- Le apparecchiature elettriche non devono mai essere utilizzate con le mani bagnate o umide.
 - Segnalare sempre al Dirigente Scolastico ogni esigenza di sicurezza dell'impianto elettrico.



8 RISCHIO CHIMICO

Per rischio chimico si intende quello derivato dall'uso e dalla manipolazione di preparati pericolosi o nocivi e di prodotti o materie infiammabili, esplosivi o corrosive.

L'entità del rischio dipende dal tipo di sostanza chimica adottata e dalla sua concentrazione. Pertanto è indispensabile la conoscenza delle composizioni dei



preparati utilizzati (schede di sicurezza) al fine di adottare le idonee procedure di sicurezza cui tutti i Lavoratori devono conformarsi. La scheda di sicurezza è obbligatoria per tutte le sostanze ed i preparati pericolosi; è fornita dal responsabile dell'immissione sul mercato della sostanza o del preparato pericoloso; essa è strutturata in 16 voci che danno al lavoratore tutte le informazioni di cui necessita per un corretto uso dell'agente chimico pericoloso.

Il fornitore deve inoltre etichettare gli imballaggi contenenti le sostanze e i preparati pericolosi forniti, affinché il lavoratore li possa identificare completamente.

PERSONALE ADDETTO ALLA PULIZIA

È necessario rispettare anzitutto le norme igieniche fondamentali:

- ogni giorno, al termine delle lezioni, effettuare un'accurata pulizia di: aule, corridoi, palestre, laboratori, assicurando l'indispensabile ricambio d'aria;
- pulire i servizi igienici almeno due volte al giorno utilizzando strumenti (guanti, panni, ...) destinati esclusivamente a quei locali; al termine delle pulizie tutti i materiali usati vanno lavati in acqua ben calda con detersivo e successivamente risciacquati, oppure disinfettati in candeggina diluita allo 0,5-1 % di cloro attivo per almeno un'ora ed ugualmente risciacquati, fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi.

I detersivi e i prodotti per la pulizia utilizzati nell'Istituto assolvono egregiamente il loro compito se usati correttamente; l'uso improprio può dar origine invece a reazioni indesiderate. L'esempio più classico è quello della candeggina e dell'acido muriatico che hanno un effetto detergente se usati separatamente, ma se si mescolano tra di loro, pensando di aumentarne l'efficacia, non solo non danno l'effetto desiderato ma provocano la formazione di gas tossici alla salute.

Pertanto prima di utilizzare un prodotto è necessario leggere attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta; infatti solo un uso corretto non provoca nessun rischio alla propria salute e a quella di terzi. L'etichetta di un prodotto serve proprio a conoscere il grado di pericolo che esso ha se non usato correttamente.

Occorre ricordare inoltre di:


- Rispettare le dosi consigliate dalle istruzioni.
- I prodotti concentrati devono essere diluiti nelle percentuali stabilite sulle etichette.
- Utilizzare i prodotti per gli usi specifici cui sono destinati.
- Per nessun motivo miscelare più prodotti in quanto possono provocare reazioni indesiderate sviluppando gas asfissianti o tossici.
- Non trasferire mai un detersivo o un acido da un contenitore ad un altro su cui sia riportata una dicitura diversa da quella del contenuto immesso.
- Riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo.
- I prodotti tossici, nocivi o corrosivi devono essere riposti con la massima cura in luoghi inaccessibili a terzi.
- Non lasciare bombolette spray ecc. vicino a fonti di calore, in quanto possono infiammarsi e/o esplodere.

Il personale addetto alle pulizie utilizzerà sempre i dispositivi di protezione personale (p. es. guanti) forniti dall'Istituto

9 USO DEI VIDEOTERMINALI

Viene definito "lavoratore addetto al videoterminale", ai sensi dell'art. 173 del D.Lgs. 81/08, "il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico ed abituale, per almeno 20 ore

settimanali dedotte le interruzioni ... ". I lavoratori che rientrano nella fattispecie devono essere sottoposti a "sorveglianza sanitaria". Le postazioni di lavoro devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'allegato XXXIV del citato decreto.



Microclima: per quanto riguarda il microclima, il lavoro al video terminale non richiede il rispetto di parametri diversi da quelli normalmente assunti per il comune lavoro di ufficio. È importante evitare l'eccessiva secchezza dell'aria e la presenza di correnti.

Illuminazione: per ciò che concerne l'illuminazione, gli schermi, al fine di evitare fastidiosi riflessi, devono essere correttamente orientati rispetto alle finestre presenti nell'ambiente di lavoro. L'illuminazione artificiale deve essere realizzata con lampade schermate ed esenti da sfarfallio e poste in modo che siano al di fuori del campo visivo degli operatori.

Arredi: la scrivania deve essere sufficientemente ampia, tale da poter contenere le attrezzature e contemporaneamente consentire l'appoggio degli avambracci dell'operatore in fase di digitazione. Il monitor deve poter essere tenuto ad una corretta distanza (50-70 cm. Per schermi di dimensioni normali). Il piano di lavoro dovrà essere stabile, di altezza compresa tra i 70 e gli 80 cm., di colore chiaro (non bianco) ed in ogni caso non riflettente. Lo spazio sottostante deve alloggiare comodamente gli arti inferiori e consentire il movimento.

La sedia deve essere del tipo girevole, dotata di basamento stabile, deve avere piano e schienale regolabili indipendentemente. In alcuni casi potrà essere necessaria una pedana poggia-piedi.

Software: l'attività al videoterminale deve essere preceduta da una fase di formazione all'uso dei programmi ed il lavoratore deve poter disporre del tempo sufficiente ad acquisire le necessarie competenze ed abilità.

Informazioni sui rischi connessi con l'attività: per il corretto svolgimento dell'attività a video terminale, al fine di prevenire l'insorgenza di disturbi di natura muscolo scheletrica, di affaticamento visivo e mentale, si forniscono di seguito le indicazioni fondamentali a cui è opportuno che il lavoratore si attenga:

- a) Durante il lavoro di fronte al video occorre assumere la postura corretta: regolando l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale in modo da mantenere i piedi ben poggiati al pavimento e la schiena, nel tratto lombare, ben appoggiata allo schienale; se necessario si deve richiedere una pedana poggia-piedi.

- b) Lo schermo deve essere posizionato di fronte, salvo nel caso di uso saltuario, in maniera che lo spigolo superiore sia posto poco più in basso degli occhi;
- c) La tastiera deve essere posizionata, assieme al mouse, davanti allo schermo, curando che essa disti dal bordo del tavolo almeno 15 cm., distanza che consente il corretto appoggio degli avambracci
- d) Nell'uso della tastiera e mouse, si devono evitare irrigidimenti delle dita e dei polsi;
- e) Evitare le posizioni fisse per tempi prolungati;
- f) Il posto di lavoro deve essere illuminato correttamente evitando contrasti eccessivi;
- g) Lo schermo deve essere orientato in modo da eliminare i riflessi sulla superficie;
- h) Al fine di ridurre l'affaticamento visivo, è opportuno distogliere periodicamente lo sguardo dal video e guardare oggetti lontani.
- i) Si raccomanda la cura e la pulizia dello schermo, della tastiera e del mouse;
- j) Se prescritti, vanno utilizzati i mezzi di correzione della vista;
- k) Rispettare la corretta distribuzione delle pause che, si rammenta, devono essere pari ad almeno 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa;
- l) Va utilizzato il software per il quale si è avuta l'informazione necessaria, o che sia facile da usare.

10 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Si intendono come atti di movimentazione manuale dei carichi (art. 167 del D.Lgs. 81/08): “le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”.

Gli elementi che sono da considerare e che contribuiscono alla definizione del livello di rischio connesso alla attività di movimentazione manuale dei carichi, sono i seguenti:

- **Caratteristiche del carico:** troppo pesante (maggiore di 25 Kg per gli uomini, 20 per le donne), troppo ingombrante, instabile ecc.;
- **Posizioni** che si assumono nel sollevamento: schiena flessa, torsione del tronco, distanza eccessiva del carico dal tronco, ecc.;
- **Entità dello sforzo fisico:** alta frequenza delle azioni di sollevamento o tempi prolungati di sollevamento;
- **Caratteristiche dell'ambiente di lavoro:** presenza di dislivelli (scale, gradini isolati, ecc.), stato delle pavimentazioni, microclima non ottimale ecc.

In generale si parla di rischi connessi alla movimentazione dei carichi quando il peso degli stessi è superiore ai 3 kg.

Al di sotto di tale peso il rischio per la schiena può essere generalmente considerato trascurabile. Pertanto, ogni volta che si dovranno maneggiare carichi di peso superiore al predetto limite, è opportuno attenersi a quanto segue:

- Nel sollevare i carichi si deve mantenere il tronco eretto, piegando le gambe anziché la schiena, il carico deve essere tenuto il più possibile vicino al corpo e si devono evitare torsioni del busto;

- Per evitare di assumere posizioni pericolose per la schiena è consigliabile spostare oggetti nella zona compresa tra l'altezza delle spalle e quella delle nocche delle mani (braccia distese lungo i fianchi);
- Se si deve porre in alto un oggetto, bisogna evitare di inarcare la schiena; in tal caso va utilizzato un idoneo sgabello o una scaletta;
- Non devono essere utilizzati mezzi di fortuna (sedie, cataste di pacchi) per riporre o prelevare materiali dagli scaffali, ma apposite scale che siano rispondenti alla norma;



- Per pesi eccessivi e lunghi percorsi, devono essere utilizzati idonei carrelli, adeguati al peso da trasportare;
- Se possibile, il peso va equamente ripartito tra le due mani;
- In caso di trasporto di carichi tramite più persone, i movimenti devono essere coordinati;
- Quando si trasportano materiali di particolare lunghezza a spalla, accertarsi di avere sempre la visuale libera e tenere la parte anteriore del carico sollevata oltre l'altezza d'uomo;
- Si devono usare idonee calzature;
- Si deve sempre verificare che il pavimento sia stabile ed uniforme.

11 USO DELLE SCALE PORTATILI

Le scale portatili devono essere idonee all'uso cui vengono destinate: quelle acquistate in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 23/3/2000 devono essere munite di dichiarazione di conformità e di un libretto recante una descrizione degli elementi costituenti, indicazioni utili per il corretto impiego e le istruzioni per la manutenzione e conservazione.

Le scale portatili devono essere sottoposte a periodici controlli, da verbalizzare, tendenti a verificare lo stato generale, le buone condizioni dei pioli, la presenza dei dispositivi antisdrucchiolo posti all'estremità inferiori e l'integrità, per le scale a libretto, del dispositivo che ne impedisce l'apertura oltre il limite di sicurezza.

La maggior parte degli incidenti che avvengono nell'utilizzo delle scale portatili, sono da ricondursi ad un non corretto utilizzo delle stesse. Si riportano pertanto di seguito alcune norme comportamentali:

- Prima dell'utilizzo, verificare sempre l'integrità, la stabilità e la funzionalità della scala;
- La scala deve essere sufficientemente lunga (deve rimanere libero almeno un metro della scala sopra il piolo su cui si poggiano i piedi);
- È vietato superare l'altezza di 150 cm (distanza verticale dei piedi da terra)
- Si deve dare un'inclinazione sufficiente (per scale semplici) • Se non è vincolata in alto, la scala deve essere trattenuta al piede da altra persona;
- La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta; • Non sporgersi mai per raggiungere oggetti fuori dalla propria portata (eventualmente scendere e posizionare di nuovo la scala);
- Prendere e spostare solo oggetti che possono essere tenuti con una sola mano;
- Per l'utilizzo della scala è necessario calzare scarpe adeguate; • La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala;
- Il trasporto della scala deve avvenire con estrema attenzione
- È vietato usare la scala in prossimità di dislivelli (es. vicino a finestre aperte o non sufficientemente robuste, in prossimità di scale fisse, vicino a linee elettriche aeree, ...).



NORME ED INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

12 LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

12.1 Principi Generali

La gestione delle situazioni di emergenze nella scuola, che possono nascere da un incendio, da un terremoto, o da altri pericoli gravi o imprevisti, richiede uno sforzo organizzativo particolare per due ragioni:

- la presenza di un numero rilevante di allievi che possono scatenare momenti di panico;
- l'obbligo, per tutti i dipendenti, di mettere in salvo gli alunni, oltre che se stessi.

Per la gestione delle emergenze sono fondamentali due strumenti:

- la predisposizione di un Piano di Evacuazione;
- le esercitazioni, per l'esecuzione del piano in situazioni simulate.

Sono previste almeno due prove annuali di evacuazione dell'edificio scolastico; esse consentiranno a tutti di familiarizzare con le "situazioni a rischio", abituando ciascuno all'abbandono "del posto di lavoro o della zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile".

Il percorso di evacuazione d'emergenza da ciascun piano, è affisso in ciascun corridoio di piano, così come in ciascuna aula è affisso il percorso d'evacuazione e le norme principali di comportamento, in caso di emergenza, con indicazione degli alunni apri fila, serra fila e quelli di soccorso. Le vie di fuga e le uscite di sicurezza sono, inoltre, indicate da apposita segnaletica.

Tutto il personale e tutti gli utenti (allievi ed ospiti), sono tenuti a conoscere i percorsi di evacuazione e le norme principali di comportamento in caso di emergenza (agli atti di ciascun plesso scolastico), e a rispettare gli incarichi attribuiti all'inizio di ogni anno scolastico.

Si ricordano alcuni principi generali, che devono necessariamente orientare i comportamenti da tenere in caso di emergenza:

- 1) atteggiamenti irrazionali (quali il fuggire, l'essere indecisi, il dimostrare paura o terrore) aggiungono, ai rischi contingenti, il pericolo di non poter controllare gli eventi e le persone coinvolte. Occorre evitare che il panico agisca sul gruppo, scatenando azioni incontrollabili;
- 2) ogni azione, e ogni eventuale scelta, devono essere finalizzate alla conservazione dell'integrità fisica e psichica degli alunni e del personale;
- 3) il primo adulto in servizio nella scuola che viene a conoscenza di improvvisa situazione di pericolo, provvede con ogni mezzo, a darne urgente avviso al Dirigente Scolastico o al suo Vicario e, in caso di emergenza, direttamente a tutti coloro che occupano i locali scolastici, mediante il segnale di allarme convenuto, riportato sui piani di evacuazione, e diffuso dagli addetti all'emergenza presenti;
- 4) contestualmente, viene informato telefonicamente, il soccorso pubblico per gli interventi di emergenza; 5) in presenza di segnale di pericolo occorre procedere con l'evacuazione del plesso con le modalità stabilite dai relativi piani;
- 6) è vietato ostruire le uscite di sicurezza, o comunque qualsiasi uscita con materiale e attrezzature;
- 7) non ingombrare i pavimenti con oggetti vari, in particolare quelli delle vie di fuga, o antistanti le uscite di emergenza;
- 8) nei corridoi, evitare di camminare rasente i muri, per evitare i danni provocati dall'improvvisa apertura di una porta (comportamento da tenere anche in situazione ordinaria).

Durante le fasi dell'emergenza è vietato:

- usare il telefono (tranne che da parte degli addetti);
- attardarsi a raccogliere oggetti ed effetti personali;
- spingere, gridare e correre;
- camminare, o salire le scale, controcorrente;
- rientrare nei locali;
- prendere ascensori.

12.2 Il Segnale di Evacuazione

In caso di emergenza, di qualunque natura, il segnale che avverte un'emergenza, o che dà il via all'evacuazione è il seguente:

Segnale di allarme (es. TERREMOTO, FUGA DI GAS, ...): suono intermittente, della campanella (o dalla tromba da stadio) consistente in suoni ripetuti. Se si avverte questo segnale, è **ASSOLUTAMENTE VIETATA L'EVACUAZIONE DELL'EDIFICIO** e **significa che bisogna mettersi al riparo.**



Segnale di evacuazione: attivazione prolungata, della campanella (o della sirena di emergenza o tromba da stadio), che rappresenta l'ordine di **EVACUAZIONE IMMEDIATA per tutti.**

Piano Di Evacuazione

Il Piano di Evacuazione è costituito dalla SEGNALETICA (indicazioni delle Vie di Fuga, del Punto di Raccolta, delle uscite di sicurezza...) e dalle NORME DI COMPORTAMENTO alle quali tutte le persone presenti in un edificio devono attenersi per permetterne lo sgombero sicuro in caso di pericolo.

Vie di fuga

Indicano il percorso che – da qualsiasi posto dell'edificio – **si deve fare per arrivare all'uscita e quindi al Punto di Raccolta.** Le vie di fuga sono predisposte affinché tutti possano uscire senza intralciare gli altri. Esse sono indicate su cartelli appesi nelle aule, nei laboratori e lungo i corridoi. Il percorso è visibile in qualsiasi punto ci si trovi.



Punto di raccolta

È il posto – esterno all'edificio – dove ci si deve recare quando viene dato il segnale d'allarme o di evacuazione.


Sulla cartina il punto di raccolta è segnato in questo modo



12.2.1 In caso di incendio

Viene dato immediatamente il segnale di evacuazione, un segnale lungo di sirena.

Quindi bisogna subito uscire dall'edificio, seguendo le indicazioni.



12.2.2 In caso di terremoto

All'inizio viene dato **il segnale di allarme consistente in suoni intermittente di campanella (o tromba da stadio)** e non bisogna uscire, ma mettersi al riparo.

Quando i responsabili della scuola hanno accertato che **le vie di fuga sono sicure**, viene dato **il segnale di evacuazione (un segnale acustico lungo)**. Solo allora si può uscire dall'edificio.

Se dopo che è suonato il segnale di allarme, **non si sente il segnale di evacuazione**, significa che si deve rimanere riparati dove ci si trova, in attesa di soccorsi esterni.

Procedura Di Evacuazione

12.2.3 Gli alunni

Gli alunni in classe, appena avvertito il segnale di allarme, dovranno adottare il seguente comportamento:

- 1) Interrompere immediatamente ogni attività;
- 2) Tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, zaini...)
- 3) Mantenere l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'esodo.
- 4) Disporsi in fila indiana, al seguito dei compagni designati come "apri- fila". Un tale comportamento, oltre ad impedire che eventuali alunni spaventati possano prendere la direzione sbagliata o mettersi a correre, contribuisce ad infondere coraggio.
- 5) Gli alunni incaricati di aprire la fila aprono le porte dell'aula e delle uscite di emergenza, si accertano che il percorso sia libero e seguono la via di fuga concordata. Prima di imboccare il corridoio verso l'uscita assegnata, l'apri-fila accerterà che sia completato il passaggio delle classi secondo le precedenze stabilite dal piano.
- 6) Evitare il vociare confuso, grida e richiami, la fila sarà chiusa dai due compagni designati come "chiudi – fila".
- 7) Seguire le indicazioni dell'insegnante che accompagna la classe.
- 8) Camminare in ordine, senza soste non preordinate e senza spingere i compagni.
- 9) Collaborare con l'insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo sfollamento.
- 10) Gli alunni isolati, se possibile, si aggregano alla classe o al gruppo più vicino segnalando la propria presenza agli altri.
- 11) **Appena giunti all'esterno raggiungeranno il punto di raccolta assegnato e signaleranno la loro presenza all'insegnante di classe.**
- 12) **Gli alunni portatori di abilità diverse si posizioneranno in coda, prima degli alunni "chiudi fila", accompagnati dall'insegnante di sostegno, dall'assistente (dove previsto), e/o aiutati dai collaboratori scolastici o dagli alunni individuati "di aiuto ai disabili".**
- 13) Attenersi strettamente a quanto ordinato dall'insegnante nel caso in cui si verificano contrattempi che richiedano un'improvvisa modificazione delle indicazioni del piano.

12.2.4 Gli insegnanti

- 1) L'INSEGNANTE presente in classe deve **predisporre la fila degli alunni**, prendere **la cartellina con i documenti della sicurezza di cui ogni classe è dotata**, controllare che le finestre siano chiuse e che nessuno sia rimasto nell'aula.
- 2) Uscendo chiude la porta e si **posiziona in coda alla fila**.
- 3) Cura che gli alunni si mantengano compatti e in fila indiana, intervenendo con tempestività laddove si determinino situazioni critiche o si manifestino reazioni di panico.
- 4) Non appena il gruppo classe è **giunto nel Punto di Raccolta**, il DOCENTE deve effettuare immediatamente **l'appello e dare tempestiva comunicazione al Dirigente o al Responsabile della Sicurezza** consegnando il Rapporto di Evacuazione debitamente compilato.

- 5) I docenti cui sono affidati allievi portatori di abilità diverse, facendosi eventualmente aiutare da un collaboratore scolastico, provvedono ad effettuare le operazioni di evacuazione immediatamente dopo l'uscita degli altri alunni. In assenza dell'insegnante di sostegno, detto compito spetta al docente che effettua la lezione.
- 6) L'INSEGNANTE in orario (durante l'intervallo quella dell'ora precedente) è responsabile dell'operazione.
- 7) Il personale docente presente all'interno dell'Istituto, ma non in servizio, collaborerà al controllo delle operazioni d'evacuazione.

12.2.5 I collaboratori scolastici

- 1) I COLLABORATORI SCOLASTICI **spalancano i battenti di tutte le uscite di emergenza** che possono raggiungere senza pericolo.
- 2) Si assicurano poi che **non siano rimaste persone all'interno dell'edificio** (nei bagni...). Controllano, al piano in cui si trovano, che tutti gli alunni siano sfollati.
- 3) I collaboratori scolastici escono solo dopo l'avvenuta evacuazione degli studenti.
- 4) Stazionano nei pressi delle uscite di sicurezza per controllare le operazioni di esodo.
- 5) Si recano al punto di raccolta più prossimo alla posizione in cui si trovano.
- 6) Aprono i cancelli sulla via pubblica per far entrare gli automezzi dei Vigili del Fuoco e del Pronto Soccorso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IL PERSONALE DI SEGRETERIA E AMMINISTRATIVO ESCONO PER ULTIMI.

12.3 DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INFORTUNIO O DI PRIMO SOCCORSO

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente e il collaboratore scolastico devono adempiere il dovere di vigilanza.



Prima dell'inizio delle diverse attività programmate, comprese quelle ricreative, spetta ai docenti controllare l'idoneità degli spazi che devono essere organizzati in modo da ridurre al minimo qualunque tipo di rischio per l'incolumità delle persone. L'attività dovrà poi essere regolamentata in modo che siano garantite le norme di sicurezza.

I docenti devono assicurare che tutti gli spostamenti avvengano in modo ordinato, nel pieno controllo da parte dei docenti. Sempre e comunque deve essere garantita la presenza di personale che effettui la sorveglianza.

Le attività motorie e ludiche devono essere particolarmente controllate.

12.3.1 Numeri telefonici di emergenza



12.3.2 In caso di infortunio o improvviso malore nei locali scolastici, nelle aule, nei laboratori o in palestra

Obblighi da parte dell'infortunato (docente, personale scolastico, alunno)

Far pervenire nel più breve tempo possibile in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio

Obblighi da parte del personale preposto alla vigilanza, docente o collaboratore scolastico, in caso di infortunio di un alunno anche se con lesioni di lieve entità o di suo malore improvviso:

- 1) Valutare con la massima attenzione le condizioni dell'alunno e, a seconda dei casi, prestare assistenza o chiamare gli addetti al primo soccorso perché effettuino i possibili interventi.
- 2) Contattare o fare contattare tramite la segreteria telefonicamente i genitori affinché siano informati delle condizioni dell'alunno e possano intervenire immediatamente.
- 3) Far intervenire l'autoambulanza ove necessario, chiamando il soccorso pubblico componendo il numero telefonico 112.
- 4) Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale percorso, tipo di incidente, descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
- 5) Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.
- 6) Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 112.
- 7) Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- 8) Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
- 9) Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- 10) Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- 11) Assicurarci che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

Nell'attesa dell'arrivo dell'addetto o dell'ambulanza, il personale deve astenersi dal compiere manovre o azioni che potrebbero aggravare le condizioni dell'infortunato, quali, ad esempio, la movimentazione dell'infortunato, la somministrazione di bevande o farmaci; quando necessario, l'addetto al pronto soccorso è autorizzato a chiedere l'aiuto di altri lavoratori che, a suo giudizio, potrebbero risultare utili.

Un collaboratore scolastico o un docente o un assistente amministrativo seguirà l'alunno al pronto soccorso. È da evitare di provvedere personalmente, di iniziativa del docente o del personale collaboratore scolastico, al trasporto dell'alunno infortunato, salvo casi di estrema necessità, urgenza e impossibilità di adottare alcune delle soluzioni di cui sopra.

- 1) Comunicare immediatamente l'accaduto al Dirigente Scolastico anche per il tramite dei docenti collaboratori e gli uffici di segreteria preposti.
- 2) Presentare, con la massima tempestività e comunque entro 24 ore, relazione scritta sull'accaduto, contenente tutte le informazioni utili per:
 - appurare i fatti e le responsabilità e attivare le procedure opportune;
 - compilare eventuale denuncia da inviare all'istituto assicurativo e all'INAIL. L'immediata acquisizione degli elementi informativi deve permettere di appurare circostanze che a distanza di tempo sarebbe difficile ricostruire con precisione e avere chiara cognizione di come si sono svolti i fatti per poter individuare con precisione eventuali responsabilità.

Alla relazione scritta dal docente o dal collaboratore scolastico e da eventuali testimoni, va allegata anche la eventuale segnalazione di primo soccorso predisposta dagli addetti.

Il personale della scuola non deve somministrare medicinali agli alunni se non con procedura secondo protocollo d'intesa "Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico" tra il MIUR e la Regione Lazio e pubblicata sul sito del nostro istituto.

12.3.3 Responsabilità del personale scolastico

Gli alunni, in qualunque momento della loro attività scolastica, devono essere sempre sotto la sorveglianza del personale docente o ATA. In caso di incidente la non osservanza di questa prescrizione si configurerebbe come colpa grave e potrebbe comportare, oltre alle conseguenze di carattere disciplinare, responsabilità civile.

In caso di ricorso in giudizio, la scuola deve comunque essere in grado di dimostrare che, oltre alla sorveglianza, si siano messe in atto le idonee misure preventive ad evitare qualunque tipo di rischio.

In riferimento a quanto disposto dall'art.2048 del codice civile, relativo alla responsabilità dei precettori e dall'art.61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312, il docente o il collaboratore Scolastico deve essere sempre in grado di dimostrare:

- di essersi trovato in condizione di vigilare e di avere assolto correttamente ai propri obblighi di servizio, in base alle proprie mansioni;
- di non aver potuto evitare l'evento, pur essendo presente, perché verificatosi in modo imprevedibile, repentino ed improvviso;
- di aver adottato le opportune cautele e di non aver violato le norme di comune prudenza e perizia.

Se l'infortunio si verifica all'ingresso, prima che il docente abbia assunto l'onere della vigilanza, la responsabilità della vigilanza ricade sul personale collaboratore scolastico, a cui state impartite precise istruzioni sulla vigilanza nelle fasi immediatamente precedenti l'ingresso negli edifici scolastici.

12.3.4 Principali compiti dell'Addetto al primo soccorso

- conoscere il piano di Pronto Soccorso previsto all'interno del piano di emergenza e i regolamenti della scuola;

- attuare tempestivamente e correttamente, secondo la formazione avuta, le procedure di intervento e soccorso;
- tenere un elenco delle attrezzature e del materiale di medicazione, controllandone efficienza e scadenza;
- tenersi aggiornato sulla tipologia degli infortuni che accadono, confrontandosi con il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione;
- segnalare carenze nella dotazione delle valigette di primo soccorso;
- attuare per le proprie competenze la prevenzione e protezione dei rischi;
- essere di esempio per il personale lavorando in sicurezza e segnalando le condizioni di pericolo.
- tenersi aggiornato sui prodotti chimici eventualmente utilizzati nella scuola e prendere visione delle relative schede di sicurezza.

Durante le prove di evacuazione, tutti gli addetti al primo soccorso devono rimanere nei luoghi a loro assegnati per poter intervenire prontamente in caso di necessità (a meno che non svolgano anche la mansione di addetto antincendio).

In caso di evacuazione non simulata, tutti gli addetti al primo soccorso sono impegnati nella sorveglianza delle operazioni (a meno che non svolgano anche la mansione di addetto antincendio) ed usciranno solo dopo che si siano completate tutte le operazioni di sfollamento.

In caso di emergenza sanitaria l'addetto al primo soccorso deve:

- prendere la valigetta di primo soccorso e portarsi immediatamente sul luogo in cui è stata segnalata l'emergenza;
- accertarsi delle condizioni di salute della persona infortunata;
- indossare i dispositivi di protezione individuale (es. guanti protettivi);
- eseguire i primi interventi conformemente alla formazione ricevuta allontanando le persone non interessate;
- segnalare immediatamente l'infortunio al Responsabile del plesso o, se non fosse possibile, avvisare telefonicamente la Dirigenza o gli uffici di segreteria
- se necessario contattare i soccorsi sanitari esterni direttamente o attraverso il Responsabile del plesso.
- attendere con l'infortunato l'arrivo dei soccorsi esterni.

L'azione dell'addetto al primo soccorso è circoscritta al primo intervento su una persona bisognosa di cure immediate e si protrae, a discrezione dell'addetto stesso e senza interferenze di altre persone non competenti, fintantoché l'emergenza non sia terminata. In ogni caso l'intervento dell'addetto al primo soccorso si esaurisce quando l'infortunato è stato preso in carico dal personale dell'ambulanza, in caso di ricorso al 112, oppure quando l'infortunato minore è stato consegnato ai familiari.

L'intervento dell'addetto al primo soccorso è **finalizzato al soccorso di chiunque** si trovi nei locali dell'Istituto. Se occorre, **accompagna e/o dispone il trasporto in ospedale dell'infortunato con autoambulanza**.

12.3.5 Presidio di primo soccorso (punto 5 dell'allegato IV del d.lgs. 81/08)

Negli edifici scolastici, così come previsto dal punto 5 dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/08, sono presenti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi saranno contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso (allegato 1 DM 388/03)

- Guanti sterili monouso (5 paia)
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
- Teli sterili monouso (2)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- Confezione di rete elastica di misura media (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
- Un paio di forbici
- Lacci emostatici (3)
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- Termometro
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

13 UTILIZZO DI ATTREZZATURE

Il D.Lgs. 81/08 definisce (art. 69), attrezzatura qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto, destinato ad essere usato durante il lavoro, e prevede (art. 70), che le attrezzature messe a disposizione, siano conformi ai requisiti generali di sicurezza.

Pertanto, nell'impiego di qualsiasi tipo di attrezzatura a qualunque scopo (didattico, manutentivo ecc.), si devono rispettare le seguenti disposizioni:

- 1) attenersi alle istruzioni del manuale a corredo della macchina per l'utilizzo e la manutenzione delle attrezzature;
- 2) verificare la presenza delle protezioni fisse, mobili o regolabili, atte ad impedire la proiezione di oggetti o l'accesso alle parti mobili;
- 3) verificare l'immediata accessibilità delle apparecchiature d'arresto di emergenza e la loro efficienza;
- 4) verificare l'esistenza del collegamento a terra delle parti metalliche (ove è visibile);
- 5) verificare il buon stato d'uso degli apparecchi elettrici portatili, e dei loro cavi di alimentazione;
- 6) verificare periodicamente (tasto di prova) l'efficienza degli interruttori differenziali;
- 7) mantenere le macchine pulite da residui di lavorazioni e/o oleosi;
- 8) manipolare, con guanti idonei, oggetti o residui che comportano rischi di ferite;
- 9) segnalare sempre con cartelli di divieto, di prescrizione o di avvertimento, ogni condizione di pericolo;
- 10) controllare periodicamente lo stato d'uso e la scadenza delle tubazioni degli impianti alimentati a gas;
- 11) controllare che le derivazioni a spina siano provviste di interruttori a monte.

Segnalare sempre al Dirigente, al Vicario o al Responsabile del S.P.P., ogni esigenza di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.

14 SERVIZIO DI SEGNALAZIONE

Tutto il personale in servizio, docente e non docente, è tenuto a segnalare ogni guasto, inconveniente, difetto o cattivo funzionamento di elementi strutturali, impianti, o comunque tutte le sopraggiunte situazioni di pericolo.

La segnalazione va fatta al Dirigente Scolastico, o, in sua assenza al collaboratore vicario che, provvederanno, all'inoltro alla segreteria per le procedure di intervento.

Nel caso di interventi di manutenzione da richiedere al competente ufficio Comunale si osserverà la seguente procedura:

Interventi d'urgenza: si intendono quelli resi necessari per reali situazioni di pregiudizio dell'incolumità delle persone fisiche o della sicurezza delle strutture.

Il Dirigente Scolastico avviserà tempestivamente l'ufficio di segreteria che provvederà alla comunicazione telefonica e al successivo inoltro tramite fax/email della richiesta di intervento all'ufficio tecnico competente.

Interventi non urgenti

Il referente della sicurezza raccoglierà le segnalazioni e invierà a cadenza settimanale (se presenti), le richieste di intervento al Dirigente Scolastico.

L'ufficio di segreteria provvederà all'invio cumulativo delle segnalazioni e delle richieste all'ufficio tecnico competente.

In ogni caso il personale scolastico, docente e non docente, in servizio nel plesso, deve adottare tutte le misure possibili per evitare che, un guasto, possa costituire un pericolo per le persone.

In particolare:

- **segnala il pericolo e/o il rischio mediante cartello o messaggio scritto;**
- **chiude, rendendolo inutilizzabile, lo spazio in cui è presente il pericolo;**
- **rimuove, se possibile, ciò che genera pericolo, a condizione che tale azione non comporti •
ulteriori rischi;**
- **provvede tempestivamente ad informare il dirigente o il vicario o il RSPP.**